

COLLEGIO DEI REVISORI

COMUNE DI CASTENASO (BO)

Verbale n. 15 del 9 settembre 2024

OGGETTO: PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL'INSTALLAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI RELATIVI IMPIANTI, DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHÉ DEI PREVIGENTI TRIBUTI (ICP/DPA) E CONTROLLO/VERIFICHE SUL TERRITORIO. APPROVAZIONE DI CONVENZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 42 COMMA 2 LETTERA E) DEL DLGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA SOVRACOMUNALE DELLE PROCEDURE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 62 COMMI 9 E 14 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il Collegio dei Revisori,

Vista la richiesta di parere relativa alla proposta di concessione a terzi del servizio di pubbliche affissioni ed accessori e relativo schema di convenzione (Allegato A)

Richiamati:

- il quadro normativo vigente che, oltre ad introdurre, a decorrere dal 01/01/2021, in virtù della Legge n. 160 del 27/12/2019, il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, ha visto mutare il Codice dei Contratti per effetto del D.Lgs. n. 36/2023;

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., il quale dispone che:

- i Comuni possono determinare, mediante l'esercizio della potestà regolamentare, la forma di gestione delle proprie entrate, anche tributarie;
- in caso di opzione per l'esercizio dell'attività di accertamento e riscossione di un'entrata mediante concessione a terzi, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1. soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 comma 1;
2. operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3. società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4. società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti

di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

- l'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercati di cui alla L. 27/12/2019 n. 160, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2021 e ss.mm.ii, al cui art. 3 "Responsabilità della gestione" in cui si prevede che:

1. il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs. n. 446/1997, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs. n. 446/1997;
2. in caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario;

Rilevato che:

- per quanto riguarda la forma di gestione del servizio oggetto del presente provvedimento, appare ad oggi impraticabile la scelta di una reinternalizzazione tenendo conto dei seguenti elementi di carattere organizzativo ed economico:

- 1) il servizio è da diversi decenni gestito in concessione e pertanto, la dotazione organica e il know how risultano al momento insufficienti e sarebbe indispensabile, per la riassunzione in proprio del servizio assumere e formare nuove unità di personale, in considerazione sia del livello di particolare specialità e ampiezza della materia, sia della necessaria presenza esterna e del continuativo monitoraggio del territorio;
- 2) la gestione in economia del servizio richiederebbe inoltre investimenti per la predisposizione dei locali e per le necessarie dotazioni strumentali (software, hardware, automezzo per il servizio pubbliche affissioni);

Nel complesso la gestione in economia comporterebbe quindi un costo annuo superiore al costo ipotizzabile per una gestione in concessione stimato sulla base della media degli incassi del triennio 2021-2023 e possibili ripercussioni sul risultato di continuità del servizio in oggetto;

- sulla base di quanto suesposto, la soluzione ritenuta maggiormente idonea per consentire una regolare prosecuzione del servizio in esame, a far data dal 1° gennaio 2025, a costi compatibili per l'Ente e possibilmente inferiori agli attuali, risulta l'affidamento a terzi in concessione, mediante gara fra i soggetti iscritti nell'Albo di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i., a condizioni economiche che si ritiene possano essere migliorate mediante gara sovracomunale rivolta a una pluralità di operatori economici;

- l'ipotesi summenzionata pare rispondere ai requisiti richiesti dal Codice dei Contratti anche in virtù delle seguenti considerazioni:

- ✓ il corrispettivo del concessionario discende esclusivamente dal diritto di gestire il servizio oggetto del contratto e quindi, la sua remunerazione (definita in termini di aggio percentuale sul riscosso) è data unicamente dai pagamenti effettuati dai contribuenti/utenti del servizio;
- ✓ il rischio operativo legato alla gestione del servizio è trasferito al concessionario; ciò in particolare sotto il profilo della domanda in quanto il modulo organizzativo prescelto prevede che il concessionario ponga in essere una molteplicità di attività organizzative strutturate e onerose, secondo i parametri del "servizio pubblico", a fronte di una remunerazione fissata in un aggio percentuale sulle entrate, con la conseguenza che una flessione della domanda sarebbe interamente

a carico del concessionario stesso, in considerazione dell'invarianza degli anzidetti obblighi di "servizio pubblico". Tale posizione onerata è ulteriormente irrigidita dal fatto che, sempre secondo il modello prescelto e già in precedenza adottato dagli Enti, il concessionario è tenuto, a prescindere dalle effettive entrate, a versare comunque un minimo garantito annuo in misura da definirsi negli atti di gara;

Dato atto che:

- anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC relative alla separazione dei lotti di gara (Comunicato 22/12/2015, Delibere n. 514/2020 – n. 448/2022), si ritiene di procedere con un unico lotto di gara in quanto le caratteristiche di "stretta interconnessione" oltre che di omogeneità e complessità dei servizi oggetto della concessione, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua suddivisione in lotti; infatti, le prestazioni previste costituiscono un'unità omogenea non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio affidato e senza comportare oneri organizzativi ed economici aggiuntivi per la connessione di tutti gli operatori eventualmente coinvolti;

Tenuto conto che:

- secondo il mutato quadro normativo, le procedure pubbliche di affidamento sono esperibili secondo le modalità di cui al combinato disposto dell'art. 62 comma 1 e dell'art. 2 comma 1 dell'All. II.4 del D.Lgs. n. 36/2023; pertanto, anche i Comuni non capoluogo dovranno acquisire la qualificazione per poter procedere autonomamente all'acquisizione di servizi se di importo superiore alle soglie dell'affidamento diretto (ambito ordinario inferiore a € 140.000) per le acquisizioni di servizi; inoltre, le stazioni appaltanti non qualificate potranno sempre effettuare autonomamente gli ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (quali convenzioni e accordi quadro);

- l'allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, in attuazione degli artt. 62 e 63 del Codice, mette a regime il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, come previsto dalle Linee Guida ANAC approvate con la Delibera n. 441 del 28/09/2022;

- a partire dall'1 luglio 2023, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (ad oggi € 140.000,00) e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a € 500.000,00, a prescindere dalla qualificazione posseduta;

- per effettuare procedure di affidamento di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono risultare qualificate all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) ai sensi dell'allegato II.4, nei termini specificati nell'art. 63 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

- con Delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022 è stata introdotta la disciplina dei requisiti di qualificazione e dell'iscrizione delle stazioni appaltanti nell'apposito elenco gestito dall'Autorità;

- gli artt. 176 ss. del D.Lgs. 36/2023 disciplinano la materia contrattualistica delle concessioni;

Tenuto conto che:

- sulla base dell'istruttoria effettuata nella precedente procedura, che la base di gara della Concessione debba essere ricavata dalla somma di tutti i potenziali aggi riconosciuti dagli Enti, salvo diversa regolamentazione contenuta negli atti di gara;

- al fine di garantire la massima partecipazione, è ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta, pubblicata sul sito dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e tramite l'utilizzo della piattaforma digitale SATER;

- la "SAG – Unione dei Comuni Valle del Reno Lavinio e Samoggia" è disponibile ad assumere il ruolo di CUC e quindi, di stazione appaltante per conto di tutti gli altri Enti e che con il presente atto si provvede ad approvare apposita Convenzione ex art. 30 e art 42 comma 2 lettera e) del TUEL;

Visto:

- lo schema di Convenzione per la gestione sovracomunale delle procedure relative alla gara in oggetto, predisposto ai sensi e per gli effetti della normativa soprarichiamata e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

- il suddetto schema di Convenzione recepisce le motivazioni rappresentate e persegue l'attuazione dell'obiettivo comune, mediante l'attivazione di un Gruppo di lavoro tecnico quale organismo temporaneo di supporto all'attività della Centrale Unica di Committenza competente per l'organizzazione e realizzazione delle diverse fasi del procedimento di gara, con ripartizione delle spese di procedura in quote uguali per ogni singolo Comune partecipante;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile dell'Area Bilancio ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato

il Collegio

ESPRIME parere favorevole

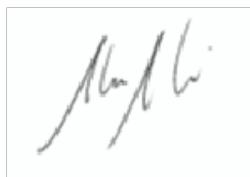
alla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto la proposta di affidamento in concessione a terzi del servizio delle pubbliche affissioni e dell'installazione, gestione, manutenzione e controllo dei relativi impianti, del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale sulle esposizioni pubblicitarie e sulle pubbliche affissioni, nonché dei previgenti tributi (icp/dpa) e controllo/verifiche sul territorio. approvazione di convenzione ai sensi degli artt. 30 e 42 comma 2 lettera e) del dlgs. n. 267/2000 per la gestione in forma sovracomunale delle procedure di gara ai sensi dell'art. 62 commi 9 e 14 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Stefano d'Orsi



Dott. Andrea Alessandri



Dott. Andrea Zurla

